



REGOLAMENTO DEL DIFENSORE CIVICO DEGLI STUDENTI

(emanato con decreto rettorale n. 95 del 17 giugno 2015)

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina la figura del Difensore Civico degli Studenti (d'ora in poi D.C.S.) di cui all'art. 51, comma 3 del Codice Etico e di Comportamento di Ateneo.

Art. 2 Funzione

1. Il D.C.S. opera quale garante dell'imparzialità e della trasparenza delle attività dell'Università che incidono sui diritti e sugli interessi degli studenti, fatte salve le competenze del Responsabile per la trasparenza, del Responsabile del Piano anticorruzione, del Consigliere di fiducia di cui all'art. 12/2 del Codice Etico e di Comportamento di Ateneo, con i quali il D.C.S. collabora anche segnalando eventuali irregolarità.
2. Anche di propria iniziativa, il D.C.S. può segnalare agli organi accademici, di governo e di controllo, eventuali disfunzioni, irregolarità, carenze, ritardi ed eventuali abusi nei confronti degli studenti.
3. Il D.C.S. esercita, altresì, le proprie funzioni attraverso richieste di informazioni e proposte inoltrate direttamente all'ufficio responsabile dell'atto o del comportamento, nel rispetto dei principi generali enunciati nello Statuto di Ateneo, e nei limiti previsti dal presente regolamento e dal Codice Etico e di Comportamento di Ateneo.
4. Il D.C.S., quale organo indipendente sia gerarchicamente che funzionalmente dagli organi di Ateneo, è tenuto esclusivamente al rispetto delle leggi e all'osservanza della normativa di Ateneo.
5. Nell'esercizio delle sue funzioni il D.C.S. è comunque tenuto alla tutela della riservatezza di quanti si rivolgono al suo ufficio e all'osservanza del segreto di ufficio riguardo alle informazioni comunque acquisite nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 3 Designazione e durata del mandato

1. Il D.C.S. è scelto fra soggetti esterni all'Ateneo che diano garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di imparzialità e di indipendenza di giudizio. A tal fine il Rettore – tenuto conto anche di eventuali proposte, segnalate dagli organi accademici, corredate da curriculum professionale e da ogni altra informazione utile alla designazione – previo accertamento dei requisiti e della non sussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 4, sentiti il Consiglio degli Studenti e il Senato Accademico, designa il D.C.S..
2. Il D.C.S. dura in carica quattro anni e il relativo mandato è rinnovabile. L'eventuale indennità è determinata dal Consiglio di Amministrazione.
3. Due mesi prima della scadenza del mandato il Rettore procede alla designazione del nuovo D.C.S.
4. Con il venir meno dei requisiti di cui al comma 1 o per il sopravvenire di situazioni costituenti cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 4, il D.C.S. è dichiarato decaduto con provvedimento del Rettore; in tal caso il Rettore, entro 10 giorni dalla constatazione delle cause di decadenza, fissa i termini per la presentazione di nuove proposte.



Art. 4 Cause di incompatibilità

1. Non possono candidarsi alla nomina di D.C.S.:

- a) coloro che negli ultimi tre anni abbiano ricoperto presso l'Università di Camerino la carica di Rettore, Prorettore, membro del Consiglio di Amministrazione o del Senato Accademico;
- b) coloro che ricoprono cariche politiche o sindacali a qualsiasi livello;
- c) coloro che abbiano con l'Ateneo di Camerino liti pendenti o che si trovino in situazioni che comunque possano comportare il sorgere di un conflitto di interessi con l'Ateneo tali da limitare la libertà di azione e l'indipendenza nei giudizi.

Art. 5 Modalità di intervento

1. Il D.C.S. interviene o d'ufficio, qualora abbia fondata ragione di farlo, o su istanza di soggetti, singoli o associati, che rilevino abusi, disfunzioni, carenze, ritardi, omissioni, violazioni di legge o di principi di buona amministrazione, posti in essere nell'ambito dell'attività universitaria.

2. Istanze, denunce, richieste di intervento, possono essere rivolte al D.C.S. sia in forma scritta sia per via telematica.

3. Il D.C.S., valutata la fondatezza dell'istanza o a seguito della decisione di intervenire d'ufficio, chiede, verbalmente o per iscritto, notizie o chiarimenti sull'atto o sul comportamento oggetto del suo intervento; egli, in ogni caso, nell'adempimento delle proprie funzioni:

a) può chiedere al Rettore o al Direttore Generale per i provvedimenti di rispettiva competenza di esaminare o ottenere copia, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento;

b) deve convocare, con congruo preavviso, la persona a cui si riferisce l'istanza di intervento per informarla e per avere i necessari chiarimenti; qualora si tratti di atti o comportamenti, anche omissivi, il D.C.S. investe della questione il responsabile della struttura interessata, riservandosi di sentirlo per ottenere chiarimenti in ordine alla definizione della pratica; Può promuovere azioni positive per la rimozione, ove possibile, delle inadempienze, disfunzioni, carenze, ritardi segnalate o riscontrate.

c) qualora accerti inadempienze, disfunzioni, carenze, ritardi dell'azione amministrativa nei confronti degli studenti per i quali possa configurarsi una responsabilità da parte degli organi o dei dipendenti dell'Ateneo, è tenuto ad investire della questione il Rettore ed il Direttore Generale per gli atti di rispettiva competenza, allegando una dettagliata relazione sui fatti ed informando contestualmente il Senato Accademico e/o il Consiglio di Amministrazione.

ci) tutti i comportamenti degli studenti rilevanti per il Codice Etico e di Comportamento di Ateneo e per il Regolamento per la disciplina della carriera degli studenti possono essere sottoposti all'attenzione del D.C.S.

cii) qualora le indagini del D.C.S. conducano all'acquisizione di prove certe della fondatezza dell'accusa mossa, o della mancanza o violazione, il D.C.S. ha l'obbligo di trasmettere tutta la documentazione agli organi competenti per le sanzioni del caso, anche al di là della relazione annuale di cui all'art. 7.

ciii) il D.C.S. si coordina con il Collegio di Disciplina prescritto dall'art. 10 della Legge 240 2010, e dall'art. 29 dello Statuto di Ateneo anche in relazione alla fase istruttoria del procedimento disciplinare, qualora il comportamento lesivo riguardi gli studenti.

civ) nel caso di comportamento contrario al Codice Etico e di Comportamento e al presente Regolamento, il D.C.S., tenuto conto dell'art. 29, n. 14 dello Statuto, rinvia la documentazione agli



organi competenti anche proponendo una eventuale sanzione.

4. La persistenza, nei confronti degli studenti, di comprovate disfunzioni conseguenti ad attività in contrasto con norme di legge, regolamenti e principi di buona amministrazione, legittima il D.C.S. ad investire formalmente gli organi di governo di Ateneo e, in caso di inerzia dei medesimi, ad attivarsi presso le altre autorità competenti.

5. Il D.C.S. informa inoltre gli istanti dell'esito del proprio accertamento e degli eventuali provvedimenti assunti dall'Università entro 60 giorni dall'istanza; può altresì metterli a conoscenza delle iniziative che potranno essere intraprese in sede amministrativa e giurisdizionale.

6. Al D.C.S. è interdetto ogni intervento nel caso di atti o provvedimenti oggetto di ricorsi in sede amministrativa e civile. Parimenti, il D.C.S. deve sospendere ogni intervento su fatti per i quali sia stata investita l'Autorità Giudiziaria. L'eventuale successiva proposizione di ricorso o di querela o denuncia sospende il procedimento di fronte al D.C.S. La successiva sentenza ha effetto rispetto al procedimento suddetto anche in relazione alle sanzioni disciplinari previste dal Codice Etico e di Comportamento dell'Università.

Art. 6 Disposizioni particolari

1. Il D.C.S. che nel corso della sua attività riscontri carenze, ritardi, disfunzioni ricollegabili alla mancata collaborazione dei dipendenti dell'Università, è tenuto ad investire della questione il Rettore ed il Direttore Generale per gli atti di relativa competenza, allegando una dettagliata relazione, con inclusa, ove necessaria, l'eventuale proposta di provvedimenti disciplinari previsti dal Codice etico e di comportamento Unicam.

Art. 7 Relazione annuale

1. Il D.C.S. invia annualmente al Rettore, al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio degli Studenti una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, redatta nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, contenente eventuali segnalazioni e considerazioni oltre ad una parte statistica sulle istanze pervenute all'Ufficio.

2. Nella relazione di cui al comma 1, il D.C.S. può segnalare situazioni meritevoli di considerazione e tutela, sollecitando gli opportuni atti, provvedimenti o soluzioni pratiche.

3. Alla relazione annuale viene data idonea pubblicità sul sito di Ateneo.

4. Relazioni specifiche su questioni di particolare rilievo possono essere presentate anche in corso d'anno.

Art. 8 Disposizione finale

1. Per ogni altra fattispecie non prevista si rinvia alla Costituzione (art. 33 e titolo V), alla Carta europea dei ricercatori, al Codice Etico e di Comportamento dell'Università, allo Statuto di Ateneo, al Regolamento generale di Ateneo e alle altre norme previste dall'ordinamento universitario e in generale dall'ordinamento giuridico qualora applicabili.

2. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili anche ai procedimenti non ancora conclusi e retti dalla normativa previgente di Ateneo.